



Consiglio Nazionale delle Ricerche

STATUTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ADEGUAMENTO AL D.LGS. N.218/2016

Articolo 1

(Personalità giuridica)

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel seguito Ministro, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
2. Il CNR si dota di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, con il codice civile.

Articolo 2

(Scopi istituzionali)

1. Il CNR, quale ente pubblico nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche.

Articolo 3

(Obiettivi)

1. In coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con gli atti di indirizzo e con le direttive adottati dal Ministro, il CNR:
 - a) svolge, promuove, coordina e finanzia attività di ricerca e ne cura l'applicazione promuovendo l'interdisciplinarietà;
 - b) promuove la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca;
 - c) fornisce attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali, e alle amministrazioni pubbliche nonché servizi a terzi in regime di diritto privato;
 - d) collabora con le regioni e le autonomie locali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;

- e) collabora con le università e con gli altri enti di ricerca per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la reciproca condivisione delle risorse sulla base di apposite convenzioni;
- f) promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne competitività e visibilità;
- g) partecipa ai grandi programmi di ricerca, ivi compreso il coordinamento delle attività polari, e agli organismi internazionali garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica, partecipa alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione;
- h) dà supporto alle istituzioni internazionali, dell'Unione europea, nazionali e regionali nella valutazione e nel monitoraggio dei programmi scientifici;
- i) propone e, anche su affidamento del Governo, coordina e svolge progetti di ricerca di interesse nazionale in collaborazione con università e imprese, tenendo conto delle esigenze delle regioni in materia di ricerca ed innovazione;
- l) promuove la formazione e la crescita scientifica del personale addetto alla ricerca. Inoltre promuove e realizza, in collaborazione con le università sulla base di apposite convenzioni anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, corsi di dottorato di ricerca;
- l-bis) promuove l'applicazione della Carta europea dei ricercatori, del codice di condotta per il reclutamento dei ricercatori e delle azioni europee per la definizione di un quadro di riferimento per le carriere nello spazio europeo della ricerca;
- m) contribuisce all'integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione e il sistema della ricerca e l'innovazione tecnologica collaborando a tal fine con istituzioni nazionali, regionali e locali per il miglioramento della qualità del sistema educativo nazionale;
- n) contribuisce all'analisi del contesto scientifico ed economico nazionale ed internazionale e delle prospettive di sviluppo anche al fine di fornire supporto allo Stato, alle regioni e al sistema delle autonomie locali, nella programmazione delle politiche per la ricerca e l'innovazione;
- o) promuove la diffusione della conoscenza nella società;
- p) sostiene nuove idee progettuali e nuovi settori emergenti al fine di promuovere l'avanzamento delle conoscenze, l'innovazione per la competitività e lo sviluppo sociale e culturale del Paese;
- q) promuove, concorre alla costituzione o partecipa a fondi di investimento insieme ad investitori pubblici e privati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Articolo 4

(Principi di organizzazione)

1. Il CNR:

- a) definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione e indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali, e funzioni valutative e di controllo;
- b) promuove il merito scientifico e tecnologico nonché l'individuazione e applicazione delle migliori pratiche amministrative ed in coerenza con la Carta Europea dei ricercatori, l'integrità della ricerca;
- c) promuove la semplificazione amministrativa anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi;
- d) in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n.2005/251/CE della commissione, dell'11 marzo 2005, adotta misure organizzative volte a tutelare la

professionalità e l'autonomia dei ricercatori, nonché misure anti-discriminatorie e promuove le pari opportunità e l'integrità della ricerca;

e) adotta misure per la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, le università italiane e straniere, le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, anche al fine di ottenere azioni di trasferimento di competenze ed esperienze tra pubblico e privato;

f) articola la rete scientifica in dipartimenti ed istituti;

g) procede periodicamente alla valutazione degli istituti e dei dipartimenti ai fini della razionalizzazione delle strutture, dell'allocazione delle risorse e della definizione delle strategie, assicurando terzietà delle procedure di valutazione, stabilità dei criteri e coerenza con i criteri adottati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per la valutazione della qualità dei risultati della ricerca

Articolo 5

(Organi)

1. Sono organi del CNR:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 6

(Presidente)

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, è responsabile delle relazioni istituzionali, vigila e sovrintende il corretto svolgimento delle attività dell'ente. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;

b) convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno;

c) convoca il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto;

d) conferisce l'incarico al direttore generale sulla base della delibera di nomina del consiglio di amministrazione.

2. In caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.

3. Il presidente è scelto tra persone di alto profilo scientifico e competenze tecnico-organizzative con le procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Articolo 7

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, nominati con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro con le seguenti modalità: il presidente con le procedure indicate dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213; uno designato dal Ministro sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno designato dal Ministro sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria. Gli altri componenti sono individuati: uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo attraverso procedure di consultazione anche telematica definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente, approva gli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione. In particolare su proposta del presidente:

a) delibera le linee guida per l'elaborazione del documento di visione strategica decennale e del piano triennale di attività;

b) delibera, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, 218, sentito il consiglio scientifico limitatamente agli aspetti scientifici e di ricerca, il documento di visione strategica decennale e il piano triennale di attività, ivi inclusi la consistenza e le variazioni dell'organico e il piano di fabbisogno del personale.

c) determina la consistenza e le variazioni dell'organico e il piano di fabbisogno in coerenza con il piano triennale di attività, nei limiti derivanti dalla legislazione vigente;

d) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le relative relazioni, inclusa una relazione annuale di verifica dei risultati economici e gestionali predisposta dal direttore generale e le eventuali variazioni;

e) delibera, sentito il consiglio scientifico limitatamente agli aspetti scientifici e di ricerca, lo statuto, i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218 con la procedura indicata dall'articolo 4 del medesimo decreto.

f) può conferire deleghe al presidente;

g) definisce l'assetto organizzativo dell'ente: determina le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, le macroaree tematiche, i dipartimenti, e gli istituti;

h) delibera, su proposta del direttore generale, le procedure organizzative per l'applicazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali;

i) delibera sulla partecipazione o la costituzione di consorzi, fondazioni, società o associazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, da sottoporre ad approvazione ministeriale;

l) delibera la costituzione o la partecipazione a fondi di investimento ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213;

m) delibera accordi quadro con le università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati nazionali, europei o internazionali;

- n) elegge il vice presidente tra i propri componenti;
- o) nomina il direttore generale;
- p) nomina il consiglio scientifico, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto;
- q) esprime parere vincolante sulla validità curriculare dei soggetti proposti dal direttore generale per il conferimento di incarichi dirigenziali;
- r) definisce gli obiettivi annuali del direttore generale e dei direttori di dipartimento;
- s) affida ai dipartimenti i compiti di ricerca interdipartimentali;
- t) verifica periodicamente i risultati dell'attività dell'ente anche sulla base delle relazioni del direttore generale;
- u) definisce, sentito il consiglio scientifico, cadenza, criteri e modalità della valutazione degli istituti e dei dipartimenti;
- v) affida ai dipartimenti le risorse necessarie alla realizzazione di programmi e progetti come definite nella programmazione delle attività;
- z) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e approva i progetti di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), sentito il consiglio scientifico;
- aa) delibera il finanziamento di attività di ricerca in coerenza con il documento di visione strategica decennale;
- bb) propone al Governo progetti di ricerca considerati di alta valenza strategica per il Paese;
- cc) delibera criteri e modalità per lo svolgimento delle attività di accreditamento, certificazione e prova; per la collaborazione nel settore della normativa tecnica con enti e istituzioni nazionali, europei, e internazionali; per le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c);
- dd) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'ente non demandato ad altri organi dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio di amministrazione può essere convocato su richiesta di almeno due componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. I bilanci, il piano triennale di attività, il documento di visione strategica decennale e la nomina del direttore generale sono approvati dalla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione.

4. E' possibile partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione tramite videoconferenza.

5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle che, ai sensi della normativa vigente, richiedano approvazioni esterne.

6. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale senza diritto di voto, assistono i componenti del collegio dei revisori dei conti ed il magistrato della corte dei conti delegato al controllo.

7. Il consiglio di amministrazione detta ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con atto interno.

Art. 8

(Consiglio scientifico)

1. Il consiglio scientifico svolge funzioni propositive di visione strategica nonché funzioni consultive in

materia di programmazione.

2. Il consiglio scientifico è formato da dieci componenti di cui sette scelti tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale con professionalità ed esperienza rappresentative delle macroaree di ricerca del CNR e tre eletti da ricercatori e tecnologi del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR con procedure di consultazione anche telematica definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. L'individuazione dei sette componenti non elettivi è effettuata attraverso una rosa di candidati non inferiore a quattordici, espressi da un comitato di selezione composto da cinque esperti nominati dal consiglio di amministrazione su indicazione di primarie istituzioni di ricerca di livello internazionale, e di primarie associazioni di categoria del mondo imprenditoriale ed economico.

4. Il presidente del CNR convoca, determina l'ordine del giorno e presiede il consiglio scientifico partecipando alle riunioni senza diritto di voto.

5. Il consiglio scientifico:

a) elegge al suo interno un vice presidente;

b) esprime parere: sul documento di visione strategica decennale; sul piano triennale di attività, sullo statuto e sui regolamenti dell'ente; sui grandi investimenti in infrastrutture; sulle proposte di costituzione, trasformazione e soppressione di dipartimenti e istituti; sulla istituzione di aree territoriali di ricerca; sulla cadenza, criteri e modalità della valutazione degli istituti e dei dipartimenti. Esprime altresì parere sugli argomenti proposti dal presidente e nei casi previsti da leggi e regolamenti;

c) esprime parere sui progetti di interesse nazionale, anche avvalendosi di *peer review* internazionali;

d) realizza analisi e approfondimenti funzionali alla elaborazione del documento di visione strategica decennale;

6. Il vice presidente esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.

7. Il consiglio scientifico determina con atto interno norme per il proprio funzionamento.

8. Ove lo statuto o i regolamenti prevedano un parere del consiglio scientifico se ne prescinde qualora siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta senza che il parere sia stato reso.

Articolo 9

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione svolgendo i compiti previsti dalla legge. I revisori dei conti assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti. I componenti sono iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nominati dal Ministro con proprio decreto. Due componenti effettivi e un supplente sono scelti dal Ministro; un componente effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il componente effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il compenso dei componenti effettivi è determinato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle direttive in materia. Ai componenti supplenti non è corrisposto alcun compenso.

3. Il collegio dei revisori dei conti stabilisce le regole del proprio funzionamento con atto interno.

Articolo 10

(Organismo di valutazione delle prestazioni)

1. Secondo le previsioni di legge il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, provvede alla costituzione dell'organismo di valutazione in forma collegiale.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla costituzione di eventuali ulteriori organismi previsti da leggi e regolamenti.

Articolo 11

(Direttore generale)

1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; inoltre dirige l'amministrazione centrale di cui al successivo articolo 17; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:

- a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente e le relative variazioni;
- b) elabora, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la proposta preliminare di piano triennale di attività, il piano annuale di formazione del personale e la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici, da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
- c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
- d) individua e conferisce l'incarico ai dirigenti, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione sulla validità dei loro *curricula*;
- e) conferisce l'incarico ai direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto previamente deliberati dal consiglio di amministrazione;
- f) impartisce istruzioni e indirizzi operativi alle strutture dell'ente, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- g) propone al consiglio di amministrazione le modalità e le procedure organizzative per l'applicazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali.

2. Il direttore generale è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, con termine coincidente con la scadenza del mandato del presidente. In caso di cessazione dalla carica del presidente il contratto si risolve decorsi novanta giorni. Al direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127. Il compenso comprende una quota di retribuzione di risultato annuale il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono fissate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 12
(Dipartimenti)

1. Le attività del CNR si articolano in macroaree di ricerca scientifica e tecnologica, di seguito “macroaree”, definite dal consiglio di amministrazione in relazione alla missione e agli obiettivi di ricerca individuati dal Ministro.

2. I dipartimenti sono le strutture organizzative delle macroaree con compiti di promozione, proposta, programmazione, coordinamento e vigilanza. Ai dipartimenti afferiscono istituti, raggruppati secondo competenze e priorità strategiche. I dipartimenti svolgono un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle rispettive comunità scientifiche anche in ambito nazionale.

3. I dipartimenti sono costituiti, trasformati o soppressi, dal consiglio di amministrazione, previa istruttoria che tenga conto dello sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito internazionale, europeo e nazionale, acquisito il parere del consiglio scientifico. Le relative deliberazioni sono sottoposte all’approvazione del Ministro.

4. I dipartimenti, sulla base degli indirizzi ricevuti dal consiglio di amministrazione e delle direttive impartite dal direttore generale:

a) sottopongono al consiglio di amministrazione per il tramite del direttore generale gli elementi del piano triennale di attività del dipartimento tenendo conto degli elementi forniti dagli istituti afferenti, inclusa l’indicazione delle risorse necessarie, unitamente al parere del consiglio scientifico di dipartimento;

b) coordinano le attività degli istituti ad essi afferenti favorendo, tra l’altro, la collaborazione scientifica e la condivisione di strumentazione e infrastrutture anche con istituti afferenti ad altri dipartimenti;

c) affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse;

d) verificano ex post la coerenza con la programmazione dell’ente delle attività di ricerca realizzate con fondi acquisiti autonomamente dagli istituti;

e) propongono al consiglio di amministrazione, per il tramite del presidente, progetti di ricerca a livello nazionale, europeo e internazionale. Propongono altresì al consiglio di amministrazione per il tramite del presidente iniziative per l’integrazione con il territorio, le università e le imprese;

f) propongono al direttore generale iniziative di formazione e sviluppo professionale di ricercatori, tecnologi, personale tecnico e amministrativo;

g) promuovono le relazioni nazionali ed internazionali, relative alle proprie macroaree, nell’ambito del piano di attività in coordinamento tra loro e con le preposte strutture di supporto dell’amministrazione centrale;

h) promuovono la valorizzazione dei risultati della ricerca e la tutela delle attività brevettuali, in coordinamento tra loro e con le preposte strutture di supporto dell’amministrazione centrale;

i) verificano la congruenza dei risultati dell’attività di ricerca degli istituti con quanto previsto dal piano triennale di attività;

l) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull’attività scientifica svolta;

m) possono proporre al consiglio di amministrazione la partecipazione o la costituzione di consorzi, fondazioni, società o associazioni con soggetti pubblici o privati italiani e stranieri;

- n) curano la redazione del piano di gestione per la parte di competenza del dipartimento;
- o) propongono al presidente la stipula di convenzioni per attività di ricerca senza oneri con istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali pubbliche o private.
5. A ciascun dipartimento è preposto un direttore che si avvale di strutture tecniche-scientifiche e amministrative definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
6. Il direttore di dipartimento acquisisce un parere vincolante dei direttori di istituto afferenti, riuniti nella giunta dei direttori di istituto, per l'esercizio delle competenze di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 4. Acquisisce, altresì, un parere non vincolante per l'esercizio delle competenze di cui al comma 4, lettera l).
7. La direzione del dipartimento è attribuita a ricercatori o tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, professori universitari di ruolo, dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale, sulla base di apposite procedure di valutazione comparativa definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico è conferito dal direttore generale previa delibera del consiglio di amministrazione nei termini, con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il Direttore di Dipartimento può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.
8. Presso ciascun dipartimento è costituito un consiglio scientifico di dipartimento, convocato e presieduto dal direttore del dipartimento che ne determina l'ordine del giorno. Il direttore di dipartimento non partecipa alle votazioni del consiglio scientifico. Il consiglio scientifico di dipartimento esprime parere obbligatorio sugli elementi di competenza del piano triennale di attività del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, sulle risorse ad essi affidate in base alla lettera i) del comma 4 e sulla verifica dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi.
9. Il consiglio scientifico di dipartimento è composto da cinque componenti scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di comprovata esperienza e professionalità appartenenti alla comunità scientifica ed economica di riferimento. Due componenti sono individuati con procedure elettive nell'ambito dei ricercatori e tecnologi in servizio presso gli istituti afferenti. Le modalità, le procedure di nomina ed eventuali ulteriori disposizioni applicative sono stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
10. Il consiglio scientifico di dipartimento è nominato dal presidente.
11. La partecipazione al consiglio scientifico di dipartimento è onorifica, essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.

Articolo 13

(Consiglio dei direttori di dipartimento)

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento è costituito dal presidente dell'ente, dal direttore generale e dai direttori dei dipartimenti. Il presidente presiede, convoca e determina l'ordine del giorno del consiglio d'intesa, per gli aspetti di competenza, con il direttore generale.
2. Il consiglio dei direttori di dipartimento ha il compito di coordinare la proposizione degli elementi del piano triennale di attività e di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario delle attività dell'ente. Il consiglio dei direttori di dipartimento assicura le necessarie sinergie interdipartimentali.

Articolo 14

(Istituti)

1. Gli istituti sono unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'ente. Essi hanno

autonomia scientifica nel quadro della programmazione dell'ente, nonché autonomia finanziaria e gestionale delle risorse assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti loro affidati nel quadro della programmazione dell'ente, tenendo conto degli indirizzi operativi impartiti dal direttore generale e nei limiti indicati nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

2. Ciascun istituto, la cui struttura organizzativa è definita con le procedure indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento, afferisce ad un dipartimento. Gli istituti possono partecipare ad attività di ricerca assegnate a dipartimenti diversi da quello di afferenza. Gli istituti sono costituiti, trasformati o soppressi previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva, anche sulla base di indicazioni del direttore generale, dal consiglio di amministrazione, previa istruttoria del dipartimento che tenga conto della necessità di una dimensione adeguata alle esigenze scientifiche, dello sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito internazionale, europeo e nazionale, acquisito il parere dei direttori di dipartimento interessati e del consiglio scientifico.

3. Gli istituti:

a) forniscono al direttore di dipartimento di afferenza o a quelli alle cui attività partecipano, sentito il consiglio di istituto di cui al comma 7, elementi per la predisposizione del piano triennale;

b) curano la redazione del piano di gestione per la parte di competenza dell'istituto;

c) realizzano, nell'esercizio della loro autonomia, i programmi e progetti di ricerca loro affidati dal direttore di dipartimento nell'ambito della programmazione dell'ente;

d) gestiscono, in coerenza con il piano triennale di attività, progetti di ricerca di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), intrattenendo le relative relazioni anche a livello europeo e internazionale;

e) possono partecipare a progetti di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza, secondo le modalità definite dal consiglio dei direttori di dipartimento;

f) possono partecipare con proprie proposte di ricerca a bandi pubblici a livello nazionale ed internazionale promossi da enti pubblici o privati nel quadro della programmazione dell'ente;

g) predispongono un piano di sviluppo delle competenze e della strumentazione in linea con lo stato dell'arte nella ricerca e con le indicazioni del documento di visione strategica;

h) elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono e a quelli alle cui attività partecipano.

4. Il direttore dell'istituto è responsabile dell'attività dell'istituto.

5. La direzione dell'istituto è attribuita a persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di apposite procedure di valutazione comparativa definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico è conferito dal direttore generale previa delibera del consiglio di amministrazione nei termini con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il Direttore di Istituto può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

6. Presso ciascun istituto è costituito un consiglio di istituto che rappresenta il personale dell'istituto e coadiuva il direttore nei processi di programmazione e di sviluppo delle competenze. La composizione, le modalità di nomina e i compiti del consiglio di istituto sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 15

(Incompatibilità e indennità di carica)

1. In applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di incompatibilità e conflitti di interessi, il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca nei quali è presente il CNR.
2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.
3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, se professori o ricercatori universitari sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico sono incompatibili con quelle di componente del collegio dei revisori dei conti e di componente degli organismi di valutazione previsti dalla legge. Tutte le cariche citate sono incompatibili tra di loro e con quelle di direttore generale, di direttore di dipartimento, di direttore di istituto e di componente del consiglio scientifico di dipartimento. Tutte le cariche citate sono altresì incompatibili con incarichi politici elettivi e soggette alle incompatibilità negli ulteriori casi previsti dalla legge. Le cariche di presidente, di direttore generale, di componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico, del collegio dei revisori dei conti e di organismi di valutazione previsti dalla legge non sono compatibili con la responsabilità di progetti di ricerca gestiti dal CNR o dove il CNR ha un interesse prevalente. L'incompatibilità stabilita dal periodo precedente non si applica ai componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico nominati a seguito di consultazione del personale tra ricercatori e tecnologi.
5. Le cariche di direttore di dipartimento e di direttore di istituto sono incompatibili tra di loro.
6. Ai direttori di dipartimento e ai direttori di istituto si applica inoltre l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
7. Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al vice presidente del CNR e al vice presidente del consiglio scientifico, per le rispettive funzioni sostitutive, non sono riconosciuti compensi o indennità aggiuntivi. I componenti supplenti del collegio dei revisori dei conti non ricevono emolumenti.
8. Procedure e modalità applicative per la verifica e la contestazione di eventuali situazioni di incompatibilità sono disciplinate nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

Articolo 16

(Aree territoriali di ricerca)

1. Il CNR promuove la concentrazione di istituti in aree territoriali di ricerca anche con lo scopo di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica a livello nazionale.
2. Le aree territoriali di ricerca sono istituite con delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il consiglio dei direttori di dipartimento, gli istituti interessati e acquisito il parere del consiglio scientifico, con modalità e organizzazione stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 17

(Amministrazione centrale)

1. L'amministrazione centrale ha funzioni di supporto alla rete scientifica. Provvede ai servizi generali del CNR di natura amministrativa e tecnologica, ne assicura il decentramento e l'efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.
2. L'amministrazione centrale è diretta dal direttore generale ed è articolata in uffici dirigenziali individuati secondo le modalità fissate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le modalità di istituzione di strutture amministrative di livello non dirigenziale e di strutture a carattere tecnico e/o scientifico di livello non dirigenziale.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere affidati a dirigenti amministrativi, ricercatori e tecnologi del CNR secondo quanto previsto dal regolamento del personale.

Articolo 18

(Programmazione delle attività)

1. Il CNR opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente e di un documento di visione strategica decennale.
2. Il piano triennale di attività definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonché le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolato il piano, in conformità alle linee guida enunciate nel programma nazionale per la ricerca. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Il piano fornirà inoltre elementi relativi all'utilizzo degli strumenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 19 e all'impatto degli stessi sul sistema produttivo e sociale.
3. Le proposte di piano triennale di attività dell'ente e i relativi aggiornamenti sono adottati in conformità con gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, previa acquisizione del parere del consiglio scientifico, e sono approvati dal Ministero vigilante con le procedure previste dalla legge.
4. Il documento di visione strategica decennale è approvato dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del consiglio scientifico, con la procedura prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213. Esso definisce il posizionamento strategico del CNR e i programmi a lungo termine inquadrando le attività di ricerca nella prospettiva nazionale, europea ed internazionale.

Articolo 19

(Strumenti)

1. Il CNR per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni, società o associazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri seguendo le procedure autorizzative previste dalla legge;
 - c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi;
 - e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
2. Il CNR riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti.

Articolo 20

(Disposizioni finali)

1. Il CNR è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n.20 e dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.259 e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
- 1-bis. Il CNR, fermo restando quanto previsto dal comma 1, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge e dall'ordinamento professionale, può avvalersi del patrocinio di dipendenti in possesso delle necessarie abilitazioni professionali e di avvocati del libero foro nei termini stabiliti dai regolamenti.
2. Il CNR assicura il rispetto delle norme e dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di relazioni con le organizzazioni sindacali.
3. Con le procedure previste dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218 e dal presente statuto sono adottate modifiche e integrazioni allo statuto nonché regolamenti per l'attuazione dello statuto e per la disciplina di specifiche materie.
4. Per quanto non previsto o regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, nel decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213 e nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218.

Articolo 21

(Norme transitorie)

1. Fino alle determinazioni assunte in attuazione del presente statuto continuano ad operare le strutture amministrative, dipartimentali e gli istituti esistenti al momento della sua entrata in vigore.
- 1 bis. La disposizione relativa all'individuazione di un componente del consiglio di amministrazione eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR, attraverso procedure di consultazione anche telematica, di cui all'art.7 comma 1 dello Statuto approvato con DPCNR n. 24 del 7 aprile 2015, si applica sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Le disposizioni del presente statuto non possono produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, ove non incompatibili con il presente statuto, si applicano fino alla entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
4. Il presente statuto e i regolamenti sono emanati dal presidente del CNR in base alle procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218.

5. Il presente statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione fatta eccezione per l'articolo 20 comma 1-bis e l'articolo 12 comma 9, che entrano in vigore contestualmente all'adeguamento del regolamento di organizzazione e funzionamento a quanto previsto dalle citate disposizioni.

TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLO STATUTO CON LA NUMERAZIONE PRECEDENTE LE MODIFICHE 2017 (sono riportate solo le partizioni che hanno subito modifiche)

NUMERAZIONE STATUTO MODIFICATO CON DELIBERA N.62 DEL 9 MAGGIO 2017	NUMERAZIONE STATUTO DPCNR 7 APRILE 2015
Art. 3 (obiettivi), comma 1	
Inserita lettera l-bis	
Art. 4 (principi di organizzazione), comma 1	
soppressa	ex lettera f)
lettera f)	ex lettera g)
soppressa	ex lettera h)
soppressa	ex lettera i)
lettera g)	ex lettera l)
Art. 14 (Istituti)	
soppresso	ex comma 6
comma 6	ex comma 7
Art. 20 (disposizioni finali)	
Inserito comma 1-bis	
Art. 21 (norme transitorie)	
Inserito comma 1-bis	